

Scioglimento del matrimonio contratto fra cittadini extracomunitari, natura universale e legge applicabile in caso di mancanza di scelta delle parti

Trib. Mantova, sentenza 24 febbraio 2016 (Pres. Bernardi, rel. Pagliuca)

Scioglimento del matrimonio contratto fra cittadini extracomunitari – Regolamento UE n. 1259/10 del 20.12.2010 – Natura universale – Legge applicabile – Individuazione in caso di mancanza di scelta delle parti – Criteri previsti dall’art. 8 del reg. UE n. 1259/10 – Conseguenze

Il carattere universale (o ecumenico) del regolamento UE n. 1259/10 del 20.12.2010 – ossia la possibilità di sua applicazione anche in relazione a cittadini di stati membri non partecipanti ovvero a cittadini extracomunitari – è ricavabile dal testo del regolamento il quale, al considerando n. 12 ed all’articolo 4, prevede espressamente il suo carattere universale, consentendo in particolare la possibilità di designazione (da parte delle norme uniformi in materia di conflitto previste dal regolamento) di leggi anche di uno stato membro non partecipante o di uno stato non membro della Unione Europea; di conseguenza la legge applicabile va individuata in base al disposto dell’art. 8 del regolamento medesimo (nel caso di specie la legge italiana posto che, al momento della domanda, entrambe le parti -cittadini cinesi- risultavano risiedere in Italia e ciò in forza del criterio di cui alla lettera A del predetto articolo che fa riferimento alla legge dello stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale).

Scioglimento del matrimonio contratto fra cittadini extracomunitari – Disciplina dei rapporti economici e personali fra i genitori e il figlio minorenni – Giurisdizione – Criteri di cui all’art. 37 della legge n. 218/1995

Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda concernente la disciplina dei rapporti economici e personali tra il figlio ed i genitori, tutti cittadini extracomunitari, non potendo applicarsi il regolamento CEE n. 2201/03 e ciò in virtù della disposizione di cui all’art. 37 legge 218/95 che prevede la giurisdizione del giudice italiano, tra l’altro, quando (come nel caso di specie) almeno uno dei genitori risieda in Italia.

Scioglimento del matrimonio contratto fra cittadini extracomunitari – Disciplina dei rapporti economici e

**personali fra i genitori e il figlio minorenni – Legge applicabile
– Criteri di cui all'art. 36 bis della legge n. 218/1995**

I rapporti economici e personali tra genitori e figlio minorenni, tutti extracomunitari, sono regolati dalla legge italiana, in virtù di quanto previsto dall'art. 36 bis della legge n. 218/1995.

(Massime a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
- SEZIONE PRIMA -

nelle persone dei magistrati:
Dott. Mauro Bernardi - Presidente
Dott. Luigi Pagliuca - Giudice Relatore
Dott.ssa Francesca Cavazza - Giudice -

riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3876 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 3.9.13 Y. X. (nata a Z. – il 13.8.1980) affermava:

- di avere contratto matrimonio civile con Q. Y. (nato a Z. – Cina – il 24.4.1978) in L. (Pd) il giorno 25.9.2004, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 6, parte 1, anno 2004;
- che dal matrimonio era nato il figlio V., a B. in data 11.10.2004;
- che il Tribunale di Mantova, con decreto in data 29.5.2010, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, i quali in data 20.4.2010 erano comparsi personalmente avanti al Presidente del Tribunale, che li aveva autorizzati a vivere separatamente, affidando il figlio minore in via esclusiva al padre;
- che i coniugi avevano continuato a vivere separati, senza che si fosse verificata riconciliazione tra i medesimi.

Ciò premesso la ricorrente proponeva domanda di scioglimento del matrimonio, di affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre ed imposizione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile di euro 350,00, oltre che mediante accollo del 50% delle spese straordinarie.

Il resistente non compariva dinanzi al Presidente del Tribunale né si costituiva successivamente in giudizio, venendo pertanto dichiarato contumace.

La ricorrente compariva personalmente davanti al Presidente del Tribunale e confermava il contenuto del ricorso.

La causa, istruita solo documentalmente, veniva quindi trattenuta indecisione all'udienza del 24.11.15, sulla base delle conclusioni della ricorrente e del PM sopra riportate.

Motivi della decisione

GIURISDIZIONE, COMPETENZA E NORMATIVA APPLICABILE

Il matrimonio tra le parti è stato celebrato in Italia, sicché per tale assorbente ragione sussiste la giurisdizione del giudice italiano a pronunciare lo scioglimento, ai sensi dell'art. 32 legge 218/95.

L'intestato Tribunale è poi territorialmente competente a pronunciarsi sulla controversia ai sensi dell'art. 4 legge 898/70 (nel testo in vigore a seguito della parziale pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 169/08), atteso che, al momento della proposizione del ricorso, il resistente risultava residente in C. G. (vedi certificato di residenza di cui al doc.3 di parte ricorrente. Ed infatti il ricorso introduttivo, seppur per compiuta giacenza, è stato notificato al resistente proprio in C. G., presso il luogo di residenza anagrafica), Comune che fa parte di quelli compresi nel comprensorio dell'intestato Tribunale.

Quanto alla normativa sostanziale applicabile al divorzio, osserva il Collegio che la stessa deve essere individuata in base al Regolamento UE n. 1259/10 del 20.12.2010 (applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 21.6.12 e quindi anche a quello in esame: vedi art. 18), che prevale sulla normativa interna di cui all'art. 31 legge 218/95 (in forza del quale dovrebbe trovare applicazione la normativa cinese, essendo entrambi i coniugi di nazionalità cinese).

Invero il carattere universale della disciplina in esame – ossia la possibilità di sua applicazione anche in relazione a cittadini di Stati membri non partecipanti (invero il regolamento in esame è stato adottato secondo la procedura legislativa di cooperazione rafforzata autorizzata dalla decisione 2010/405/Ue del Consiglio del 12.7.10 ai sensi dell'art 20 del Trattato istitutivo dell'Unione e trova applicazione solamente in 14 Stati dell'Unione Europea, tra cui l'Italia) ovvero a cittadini extracomunitari – è ricavabile dal testo stesso del regolamento il quale, al considerando n. 12 ed all'articolo 4, prevede espressamente il suo carattere universale, consentendo in particolare la possibilità di designazione (da parte delle norme uniformi in materia di conflitto previste dal regolamento) di leggi anche di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro della Unione Europea.

Ipotesi che, in concreto, potrà verificarsi proprio nel caso in cui il giudice di uno dei 14 stati membri aderenti sia adito da almeno un coniuge cittadino di Stato membro non aderente o di Paese extracomunitario ed in particolare:

a) nel caso in cui, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del regolamento, tra i coniugi sia stato raggiunto un accordo che prevede l'applicazione della legge dello Stato membro non aderente o extra Ue di cui sia cittadino almeno uno dei due;

b) nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, lett. c), in assenza di *electio juris* da parte dei coniugi e nell'impossibilità di applicare uno dei criteri di cui alle lettere a) e b) della stessa norma, debba trovare applicazione la legge dello Stato membro non aderente o extra Ue di cui entrambi i coniugi siano cittadini.

In questi casi, infatti, in forza del combinato disposto degli artt. 4 e 5 ovvero 4 e 8 del regolamento, le disposizioni uniformi sulla legge applicabile previste dal regolamento vengono senz'altro a trovare applicazione in riferimento a soggetti che non sono cittadini dei 14 Stati membri aderenti.

Il che comprova che l'applicazione del regolamento 1259/10 non è limitata alle ipotesi in cui parti del giudizio siano cittadini dei 14 stati membri aderenti (dovendo invece trovare applicazione negli altri casi, per quanto riguarda l'Italia, l'art. 31 della legge 218/95), ma riguarda ogni sorta di soggetto e, quindi, anche i cittadini di paesi membri non aderenti o di Paesi extracomunitari, assumendo in tal modo detta disciplina una valenza universale (o ecumenica), con conseguente superamento ed inapplicabilità (in relazione ai procedimenti instaurati dopo il 21.6.12) del disposto dell'art. 31 della legge 218/95.

D'altra parte, al di là del sopra evidenziato dato testuale, rileva il Collegio che non vi sono ragioni per non ritenere applicabile anche al regolamento in esame, avuto riguardo alla finalità di semplificazione sottesa a tutta la normativa comunitaria in tema di cooperazione in materia civile e commerciale tra gli Stati della Unione Europea, la medesima *ratio* (sussistenza di vicoli sufficientemente forti con uno Stato aderente, tali da giustificare l'applicazione a tutti delle norme regolamentari uniformi) che aveva indotto la Corte di Giustizia (vedi Corte di Giustizia CE sez. III 29.11.2007 C 68/07 Sundelind vs Lopez) ed anche i giudici nazionali (vedi Tribunale Belluno 6.3.2009 n. 106) a riconoscere valenza universale al regolamento CE 2201/03 in tema di giurisdizione, pur in assenza di riferimenti testuali (invece, come detto presenti, nel regolamento 1259/10) che prevedessero detta efficacia.

Per tutte le ragioni che precedono, quindi, la normativa sostanziale applicabile al divorzio nel caso in esame va individuata in base al regolamento 1259/10, anche se le parti sono entrambe cittadini cinesi (sicché non può venire in rilievo il disposto dell'art 31 legge 218/95).

Ebbene tra le parti non è intercorso accordo sulla scelta della legge applicabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento.

Di conseguenza la legge applicabile va individuata in base al disposto dell'art. 8 del regolamento medesimo ed in particolare - tenuto conto del fatto che al momento della domanda entrambe le parti risultavano risiedere in Italia (la ricorrente a V., il resistente a C. G.: vedi certificati di residenza di cui ai docc.2 e 3 di parte ricorrente) - in forza del criterio di cui alla lettera A (legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale), che porta alla individuazione, quale legge applicabile al divorzio, di quella italiana.

Quanto, invece, alla giurisdizione in merito alla regolamentazione dei rapporti economici e personali tra il figlio ed i genitori, non potendo trovare nella specie applicazione la disciplina di cui al regolamento Cee 2201/03 (atteso che il figlio è di cittadinanza cinese), viene in rilievo il disposto di cui all'art.37 legge 218/95, che prevede la giurisdizione del giudice italiano, tra l'altro, quando almeno uno dei genitori risiede in Italia.

E si è già più sopra evidenziato che, al momento della proposizione della domanda (e la ricorrente anche attualmente, essendo invece il resistente allo stato irreperibile: vedi CNR in ordine al delitto di evasione in data 17.11.15) entrambi i coniugi erano residenti in Italia, sicché per tale assorbente ragione sussiste la giurisdizione del giudice italiano.

La normativa italiana va applicata anche per quanto attiene ai rapporti economici tra figlio e genitori.

Infatti, pur essendo vero che in generale detti rapporti ai sensi dell'art. 36 legge 218/95 dovrebbero essere disciplinati dalla legge nazionale del figlio (e, quindi, nella fattispecie da quella cinese), va evidenziato che, ai sensi dell'art. 36 bis, lettera B, legge 218/95 devono trovare in ogni caso applicazione le norme italiane che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio e, quindi, la disciplina di cui all'art. 337ter, c.2 cc.

E, per le ragioni che saranno indicate più avanti, va altresì applicata la normativa italiana anche in relazione ai rapporti personali tra il figlio e i genitori.

PRONUNCIA DI DIVORZIO

Ciò precisato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede presidenziale (la ricorrente ha confermato che la convivenza non è più ripresa dal momento della separazione), nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta (verbale di separazione, dal quale risulta che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati a far data dal 20.4.10; certificati dai quali risulta che i coniugi risiedono in Comuni diversi) deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi sono separati da ben oltre sei mesi a far tempo dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.

In considerazione del tempo trascorso è pertanto ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostruita.

Nella fattispecie ricorrono pertanto tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificata dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 comma 1 legge 6 maggio 2015 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.

AFFIDAMENTO DI V.

In sede di separazione il figlio minore V. era stato affidato in via esclusiva al padre, con residenza presso lo stesso e con ampio diritto di visita della madre.

Dall'istruttoria è emerso che, già prima della instaurazione del presente procedimento, il padre ha collocato il figlio in Cina presso una famiglia, in tal modo impedendo la possibilità di incontro e visita con la madre.

Invero, sentito nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero aperto a seguito della segnalazione del G.I. in data 13.3.15 (art. 574 bis cp), il resistente confermava che, come già riferito dalla ricorrente dinanzi al Presidente del Tribunale, nel 2012 aveva collocato il minore in Cina presso una famiglia autoctona, a cui veniva corrisposta la somma di euro 500,00 mensili per il mantenimento del minore (vedi SIT rese dal resistente dinanzi ai CC di C. G. in data 31.3.15 e CNR in data 7.4.15 dei medesimi militari).

L'effettiva collocazione, da lungo periodo, del minore in Cina risulta confermata anche dalle dichiarazioni rese da Q. X., sorella del resistente, ai CC di C. G. in data 6.11.15.

In comparsa conclusionale parte ricorrente, oltre a confermare che il minore si trova anche attualmente in Cina, ha dato atto del fatto che la madre è riuscita ad ottenere il numero di telefono della famiglia affidataria, in tal modo riuscendo a tenere i contatti con il figlio.

Risulta quindi comprovato che dal 2012 il minore V. risiede in Cina presso una famiglia del luogo e che ciò è stato disposto per iniziativa unilaterale del padre, iniziativa da ritenersi illegittima.

Infatti, pur essendo vero che nel 2012 il minore era affidato in via esclusiva al padre, va considerato che anche in questo caso, salva diversa disposizione del giudice (nel caso di specie insussistente, essendo stata anzi espressamente prevista in sede di separazione la collocazione residenziale del minore presso il padre), ai sensi dell'art. 337quater cc, le scelte di maggior interesse del figlio devono essere prese comunque di comune accordo dai genitori.

E non vi è dubbio che lo stabile espatrio del minore, con sua collocazione presso terzi soggetti, costituisca una scelta fondamentale per la vita del figlio, scelta che avrebbe quindi dovuto essere assunta di comune accordo dai genitori e perciò anche con il consenso della ricorrente.

E trattasi senza dubbio di scelta pregiudizievole per l'interesse del minore, posto che la stessa ha comportato, di fatto, la recisione del rapporto con la madre, oggettivamente impossibilita ad esercitare il diritto di visita con il figlio.

La natura illecita e pregiudizievole di detto comportamento assume rilevanza ai fini della individuazione della legge applicabile ai fini della regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio.

Invero, poiché il minore V. è di nazionalità cinese, i rapporti personali e patrimoniali con i genitori, compresa la responsabilità genitoriale, dovrebbero essere regolamentati in base alla legge cinese, ai sensi dell'art. 36 legge 218/95.

Tuttavia, ai sensi dell'art 36bis legge 218/95, nonostante il richiamo ad altra legge (nella specie, come detto quella cinese), devono trovare in ogni caso applicazione le norme italiane che, tra l'altro (lettera C della norma), attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.

E poiché l'illegittimo espatrio del minore costituisce senz'altro, per quanto sopra osservato, condotta pregiudizievole per il minore, nel caso in questione possono senz'altro trovare applicazione le norme interne che consentono di disporre l'affido esclusivo del minore ad un genitore laddove detta modalità di affidamento sia corrispondente all'interesse dello stesso (provvedimento che, di fatto, comporta una evidente limitazione della responsabilità genitoriale).

Ciò premesso ritiene il Collegio che nella fattispecie si giustifichi senz'altro l'affidamento esclusivo del minore V. alla madre.

Il padre, infatti, si è dimostrato non in grado di tutelare in modo adeguato gli interessi del figlio, posto che con il comportamento sopra evidenziato, peraltro illecito, ha di fatto privato il figlio di tenera età della frequentazione con entrambi i genitori.

D'altra parte dall'istruttoria è altresì emerso che con sentenza n. 500/14 del GIP di Mantova, divenuta definitiva il 26.12.2014, il resistente è stato condannato alla pena della reclusione di anni 3 in ordine ai delitti di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali aggravate.

E' inoltre emerso che lo stesso, ammesso al regime di affidamento in prova al servizio sociale con obbligo di dimora presso il domicilio in determinati orari, ha violato le prescrizioni a lui impartite, rendendosi ad oggi irreperibile e commettendo il delitto di evasione.

Del tutto evidente è quindi la pericolosità del resistente e la sua riottosità al rispetto della legge, sicché non può certo ritenersi che lo stesso sia in grado di prendersi cura in modo adeguato del figlio.

A carico della madre, la quale risiede regolarmente sul territorio nazionale e svolge attività lavorativa, non risultano invece esservi segnalazioni di comportamenti illeciti, né di condotte tali da farla ritenere inadeguata a prendersi cura del figlio.

Pertanto, in detto contesto, la soluzione maggiormente confacente all'interesse del minore risulta essere senz'altro quella che prevede il suo affidamento in via esclusiva alla madre, il tutto con previsione di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte delle ricorrente, anche per quanto attiene alle scelte di maggior interesse del figlio (c.d. affido super esclusivo).

Quanto ai rapporti di visita con il padre, in considerazione della condotta dello stesso, appare opportuno disporre che gli stessi possano avvenire solo sotto il controllo dei servizi sociali, secondo le tempistiche e modalità (anche protette) che gli stessi stabiliranno.

E l'adozione del predetto provvedimento di affidamento esclusivo alla madre comporta ovviamente l'obbligo per il padre di garantire il ritorno del minore in Italia, per essere affidato alla madre.

PROVVEDIMENTI ECONOMICI

Quanto ai provvedimenti economici, va detto che la ricorrente risulta svolgere attività lavorativa, con reddito mensile di circa euro 1.200,00 al mese (cfr dichiarazioni dei redditi e quanto affermato dalla ricorrente in sede presidenziale).

Dalle dichiarazioni dei redditi acquisite risulta invece che il resistente nell'anno 2012 ha percepito redditi netti per circa euro 8.000,00 annui e nell'anno 2013 per circa euro 6.000,00 netti.

Come già evidenziato lo stesso resistente ha riferito ai CC di C. G. che ogni mese invia alla famiglia che si occupa del minore in Cina la somma di euro 500,00.

Deve perciò ritenersi che il resistente sia senz'altro in grado di versare per il mantenimento del figlio la somma di euro 350,00 mensili richiesta dalla ricorrente, somma che, considerato anche il contributo diretto della madre alle spese del figlio, appare adeguata a far fronte a tutte le esigenze di mantenimento ordinario di V..

I genitori dovranno inoltre contribuire al 50% anche alle spese straordinarie di interesse del figlio, come da dettagliata regolamentazione indicata nel dispositivo.

SPESE

Tenuto conto della natura della controversia, del fatto che la pronuncia di divorzio richiedeva necessariamente l'intervento del Tribunale e che il resistente, non costituendosi in causa, non ha di fatto frapposto ostacolo alcuno all'accoglimento delle domande della ricorrente, ritiene il Collegio giudicante che si giustifichi pienamente l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando:

1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in L. (Pd) il giorno 25.9.2004, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 6, parte 1, anno 2004, tra Y. X. (nata a Z. - Cina - il 13.8.1980) e Q. Y. (nato a Z. - Cina - il 24.4.1978);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di L. (Pd) di procedere alle annotazioni ed alle altre incombenze di legge;
3. affida il figlio minore V. in via esclusiva alla madre, presso la quale dovrà risiedere in Italia; la madre affidataria eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche per quanto attiene alle scelte di maggior importanza di interesse del figlio;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio V. solo previo contatto con i servizi sociali competenti in relazione al Comune di residenza dello stesso, secondo le tempistiche e modalità (anche protette) che saranno stabilite dal Servizio, tenendo conto del benessere psico/fisico di V.;
5. a partire dal momento in cui il figlio, a seguito del suo rientro dalla Cina, sarà collocato presso la madre, il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlio minore V. entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di EURO 350,00, da rivalutarsi annualmente ed in modo automatico in base all'indice Istat;
6. pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
 - a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato; quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
 - b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari; corredo scolastico di inizio anno; spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
 - c) ALTRE SPESE STRAORDINARIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria).Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo; per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti; per cure termali e fisioterapiche; per

cure e farmaci non convenzionali; per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati; per corsi di specializzazione; per gite scolastiche con pernottamento; per corsi di recupero e lezioni private; per alloggio presso la sede universitaria; per la baby sitter; per l'acquisto di computer o telefono cellulare; per l'acquisto di motorino od autovettura; per viaggi e vacanze; per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.

A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.

L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.

In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
8) spese di causa integralmente compensate.

Così deciso in Mantova, il 24.2.16

Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Luigi Pagliuca Dott. Mauro Bernardi